

REGOLAMENTO (UE) N. 127/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabilisce un elenco dei paesi ammissibili sulla base dell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), che deve essere modificato dalla Commissione conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell'OCSE/DAC, del suo elenco di beneficiari degli aiuti.
- (2) Al fine di definire le persone ammesse a partecipare all'aggiudicazione dei contratti di appalto o di sovvenzione, l'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, stabilisce l'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC, che deve essere pubblicato e aggiornato conformemente alle stesse revisioni.
- (3) A seguito di una revisione dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC, la Commissione deve modificare

l'allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo. La Commissione deve anche aggiornare e pubblicare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo.

- (4) È pertanto opportuno cancellare l'Oman dall'elenco dei paesi ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, che figura nell'allegato I e aggiornare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006.
- (5) Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno debitamente informati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

